



**CIRCOLARE INFORMATIVA 11 /95**

**Milano, 2 Agosto 1995**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Aggiornamento delle istruzioni di vigilanza relative alla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

**Il Segretario Generale**  
**Prof. A. Carretta**

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

**ABF FACTORING**

BANCA CARIGE  
BANCA DI ROMA  
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA  
BARCLAYS FACTORING  
BN COMMERCIO E FINANZA  
CBI FACTOR  
CENTRO FACTORING  
COFIRI FACTOR  
COMIT FACTORING  
CREDEMFACTOR  
CREDIT FACTORING  
DESIO E BRIANZA LEASING  
DEUTSCHE BANK FACTORING  
FABER FACTOR  
FACTORCOOP  
FACTOR INDUSTRIALE  
FACTORIT  
FARMAFACTORING  
FIME FACTORING  
FIN-ECO FACTORING  
FIRST CHEMICAL FACTORING  
FISCAMBI FACTORING  
GEFACTOR

GENERALE FACTOR  
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI  
I.F.I.S. FACTORING  
IFITALIA

ISEFI  
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
MEDIOFACTORING

MEDIOLANUM FACTOR  
MONTEPASCHI FACTOR  
PADANA FACTORING  
RIESFACTORING  
SAVAFACTORING

SELEFACTOR  
SERFACTORING  
SIFIND  
UFB FACTORING ITALIA  
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI  
DOTT. SINNONA  
DOTT. BERNESCHI  
DOTT. ALIPERTI  
DOTT. FERRONI  
DOTT. FORNASARI  
DOTT. CORAGGIO  
AVV. BONDIOLI  
DOTT. GUIDUCCI  
DOTT. SALVEMINI  
SIG. INGRASSIA  
SIG. CECI  
SIG. PERETTO  
DOTT. VALTOLINA  
DOTT. RATTI  
DOTT. MERLI  
RAG. GAMBERINI  
DOTT. VAZZA  
DOTT. BADOGLIO  
DOTT. IANTOSCA  
DOTT. AMBROSIO  
RAG. FACCHETTI  
DOTT. DEI POLI  
DOTT. BURCHI  
DOTT. PIEROTTI  
DOTT. ROVELLI  
RAG. CASAMASSIMA  
DOTT. VERONESI  
DOTT. STACCIONE  
AVV. SCIUME'  
SIG. ADINOLFI  
DOTT. FIORIO  
DOTT. MONZA  
RAG. ZAINO  
SIG. TANSINI  
DOTT. SACCHI  
DOTT. ZENONI  
RAG. VENTURINI  
RAG. LODI  
RAG. DE PALO  
DOTT. FURLOTTI  
DOTT. BUGLIONI DI MONALE  
SIG. DINI  
DOTT. GASPARRI  
DOTT. GIORDANI  
DOTT. CANETTA  
DOTT. BARBUI

*Presidenza e Segreteria*  
*Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI*  
*Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*


*Sede legale:*  
*Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

*Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152*

# BANCA D'ITALIA

cc

FILIALE DI MILANO  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
DI VIGILANZA



N. 39126 del 19. VII. 1995  
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Spett.le

Rifer. a nota n.

del

ASSIFACT  
Via Cerva, 9  
20122 Milano

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto: Fascicolo: "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi".  
Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 120 aggiornamento.

Di seguito alla nota di questo Istituto n. 36090 del  
5.07.95 si trasmette la nuova versione del capitolo LX del  
fascicolo in oggetto.

Distinti saluti.

p. IL DIRETTORE

(A. M. Tarantola)

## RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### 1. Premessa

L'art. 11 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata — in generale — ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta (1).

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative non finanziarie con più di 50 soci, viene introdotto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di

(1) Il divieto non si applica agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie "vigilate" viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle società di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.):

- art. 11, commi 2, 3, 4 (lett. c, d, e) e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definiscono le deroghe al divieto stesso e individuano le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;
- art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;
- art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;
- artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

e inoltre

- dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
- dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U.;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

## 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"raccolta del risparmio tra il pubblico"*, l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è *"raccolta di risparmio tra il pubblico"*:

- a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di

“finanziamento” del rapporto stesso (1). In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;

- b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
- c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:
- banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.;
  - società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;
  - società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;
  - imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
  - società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  - società fiduciarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  - fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - SICAV iscritte all'albo di cui all'art. 9 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
  - fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

- “raccolta di risparmio presso soci”, l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono “raccolta di risparmio presso soci” le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

- “società finanziarie”, gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle “società di partecipazione” che detengono partecipazioni

---

(1) Tale esclusione riguarda ovviamente i soli finanziamenti e non altre operazioni — come, ad esempio, l'attività di gestione di valori mobiliari — le quali, anche se effettuate sulla base di trattative personalizzate, costituiscono “raccolta di risparmio tra il pubblico”.

prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate;

- “*società finanziarie vigilate*”, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;
- “*soggetti vigilati*”, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U., le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
- “*raccolta a vista*”, la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive (1).
- “*attività finanziaria*”, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;
- “*emissione e gestione di mezzi di pagamento*”, l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:
  - a) incasso e trasferimento di fondi;
  - b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
  - c) compensazione di debiti e crediti;
  - d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

- “*amministrazione pubblica*”, le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni si rivolgono ai soggetti residenti in Italia (2).

(1) Si rammenta che la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso, non costituisce, ai fini della presente disciplina, raccolta del risparmio tra il pubblico.

(2) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza (“Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari”).

## SEZIONE II

### RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

#### 1. Premessa

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie (1).

Nel seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

#### 2. Obbligazioni

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le società per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti società con titoli negoziati in un mercato regolamentato:

- società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;
- società finanziarie vigilate.

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

#### 3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento

##### 3.1 Emittenti

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (2) (3):

- le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (4);
- le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

(1) Si rammenta che per la raccolta effettuata con tali strumenti si applica la disciplina di cui all'art. 129 T.U. (cfr. cap XIII delle Istruzioni di vigilanza).

(2) Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con la delibera del 3 marzo 1994 ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

(3) Si rammenta che le società di intermediazione mobiliare non possono, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, raccogliere risparmio con strumenti diversi dalle obbligazioni.

(4) La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli (1).

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

### 3.2 *Cambiali finanziarie*

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 (2) devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

### 3.3 *Certificati di investimento*

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno durata minima superiore a 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);
- il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;

(1) Le garanzie devono essere esplicite e non assoggettate a condizione.

(2) La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

(3) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.



- ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

### 3.4 Limiti all'emissione

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'allegato B si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

## 4. Obblighi di trasparenza

I soggetti che raccolgono direttamente (1) risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 4.1.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

### 4.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

(1) La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

SEZIONE III

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Società diverse dalle cooperative (1)

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che (2):

- tale facoltà sia prevista nello statuto;
- la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

La raccolta presso soci non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

2. Società cooperative (1)

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (3).

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

- a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;  
ovvero
- b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.

(1) La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci, è comunque sottoposta alla disciplina di cui alla sezione II del presente capitolo.

(2) In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella sezione II del presente capitolo.

(3) Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e il valore degli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di tale ultimo valore deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con meno di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento (1).

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative.

Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

## *2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali*

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria. Tali schemi prevedono, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

## **3. Obblighi di trasparenza**

Gli obblighi di trasparenza di cui al presente capitolo sono riferiti esclusivamente alla raccolta presso soci effettuata dalle cooperative con non meno di 50 soci.

Tali società mettono a disposizione — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 3.1.

Al socio è fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

(1) In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie è quindi consentito collegare alla raccolta di fondi l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalle medesime.

Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

### 3.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

### 3.2 Contratti

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullità, per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza del contenuto o di nullità delle predette clausole si applicano:

- a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

SEZIONE IV

RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o a loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (1).

---

(1) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti di cui alla sezione III, paragrafo 2, del presente capitolo.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

SEZIONE VI

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'adeguamento alla presente disciplina deve avvenire entro il 31 dicembre 1997 (1).

Le società cooperative, svolgenti attività diversa da quella finanziaria, che aderiscono ad uno schema di garanzia di cui alla sezione III, paragrafo 2.1, possono avvalersi di un periodo transitorio più lungo (sino al 31 dicembre 1999) purché le stesse predispongano un piano di riallineamento che dovrà essere approvato dai rispettivi organismi di categoria.

Le società cooperative svolgenti attività finanziaria, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono — entro il 31 dicembre 1997 — dismettere progressivamente le operazioni in essere astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti di deposito (2).

Gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria — costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica — possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché lo statuto preveda che:

- la compagine sociale sia costituita esclusivamente da dipendenti pubblici in servizio;
- i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati tale scopo devono essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono approvi lo statuto dell'ente o della società cooperativa e nomini almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società medesima;
- almeno la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti.

L'adeguamento dello statuto alle suddette previsioni deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 ed, entro la medesima data, deve esserne data notizia all'Ufficio Italiano Cambi, inviando copia dello statuto e dell'ultimo bilancio disponibile. Lo statuto potrà, altresì, prevedere che:

- i dipendenti già in regime di quiescenza possono mantenere la qualifica di socio purché già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995;

(1) Le operazioni con scadenza contrattuale successiva al 31 dicembre 1997, già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni (27 dicembre 1994), possono essere mantenute fino alla loro naturale scadenza.

(2) Le operazioni con scadenza contrattuale successiva al 31 dicembre 1997, già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni (27 dicembre 1994), possono essere mantenute fino alla loro naturale scadenza purché, ovviamente, non vengano incrementate.

— i soggetti diversi dai dipendenti in servizio e da quelli di cui al precedente alinea, già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, possono mantenere la qualifica di socio fino al 31 dicembre 1997.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli articoli 130 (1) e 131 (2) del T.U. medesimo.

---

(1) "Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni".

(2) "Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".



**RACCOLTA DI RISPARMIO  
MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO**

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	LIMITI ALL'EMISSIONE
<i>S.P.A. e S.A.P.A. "QUOTATE"</i>	non finanziarie	<i>ENTRO IL PATRIMONIO</i>
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	<i>ENTRO IL CAPITALE VERSATO</i>
<i>S.P.A. e S.A.P.A. "NON QUOTATE"</i>	non finanziarie	<i>ENTRO IL CAPITALE VERSATO</i>
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	

**RACCOLTA DI RISPARMIO  
MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO**

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI	ULTERIORI VINCOLI
<b>SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"</b>	non finanziarie	SI ENTRO IL PATRIMONIO (*)	=
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	=
<b>SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"</b>	non finanziarie	SI ENTRO IL PATRIMONIO (*)	— l'emittente deve avere gli ultimi tre bilanci in utile  — l'emissione deve essere garantita (almeno per il 50%) da soggetti vigilati
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	=

(\*) Nello stesso plafond vanno computate anche le emissioni obbligazionarie.

**RACCOLTA DI RISPARMIO  
PRESSO SOCI**

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (a)	ULTERIORI VINCOLI
<b>NON COOPERATIVE</b>	non finanziarie	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i> purché i sottoscrittori siano soci con almeno il 2% del capitale	— i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi  — previsione statutaria
	finanziarie		
<b>COOPERATIVE</b>	non finanziarie con 50 o meno soci	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	— soci da almeno 3 mesi  — previsione statutaria
	non finanziarie con più di 50 soci	SI <i>NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO (b)</i>	— modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	finanziarie	NO	=

(a) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:

- il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da banche, da finanziarie vigilate o da assicurazioni;
- le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.